



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

SEZIONI UNITE

RIUNIONE GIOVEDÌ 12 APRILE 2012

1. Ricorso Sig. COTTINI VALTER LUIGI RESPINTO

(all'epoca dei fatti Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Lombardia, nel periodo 2005-2008)

avverso la sanzione dell' inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 C.G.S. in relazione alle disposizioni del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, del Regolamento di amministrazione e contabilità della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 171/A del 5.6.2003), in particolare il Titolo IV, gli artt.11 (documentazione dei costi) e 40 (responsabilità della gestione), nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri Regolamenti Federali - nota n. 3093/256 pf 10-11/SP/blp del 17.11.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012)

2. Ricorso per revocazione e/o revisione ex art. 39 C.G.S. del Sig. AMBROSINO MARCELLO

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.08)

La C.G.F., dichiara **INAMMISSIBILE** l'istanza, qualificata come istanza di revisione.

3. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell'U.S. CREMONESE S.p.A. INAMMISSIBILE

avverso le sanzioni:

- della penalizzazione di 6 punti in classifica da

scontarsi nel Campionato 2011/2012;
- dell'ammenda di €30.000,00,
inflitte per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S. in relazione alle violazioni ascritte al proprio tesserato Marco Paoloni (sino al 31 gennaio 2011), con le aggravanti previste dal comma VI dell'art. 7, C.G.S., inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 603/1615PF10-11/SP/BLP del 25 luglio 2011 – (Decisione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del 20 gennaio 2012 - Proc. Prot. n. 2442 del 18 ottobre 2011 – 543 T.N.A.S.)

4. Ricorso CALCIO COMO S.p.A. (in abbreviazione dei termini procedurali ex C.U. n. 82/A del 16.9.2010) RESPINTO

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del C.G.S. per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 93 N.O.I.F. in relazione all'art. 8, comma 6, C.G.S. e 85, lettera C), paragrafo V N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. (nota n. 5536/464 pf11-12/SP/blr del 20.2.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN del 08.03.2012)

5. Ricorso Sig. PATA GIANDOMENICO (in abbreviazione dei termini procedurali ex C.U. n. 82/A del 16.9.2010) INAMMISSIBILE

avverso la sanzione della inibizione per mesi 2 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione dell'art. 85, lettera C), paragrafo V) N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S. - nota n. 5360/565pf11-12/SP/blr del 15.2.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN dell'8.03.2012)

6. Ricorso VIBONESE CALCIO S.r.l. (in abbreviazione dei termini procedurali ex C.U. n. 82/A del 16.9.2010) INAMMISSIBILE

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione alle condotte ascritte al proprio legale rappresentante seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione dell'art. 85, lettera C), paragrafo V N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S. - nota n. 5360/565pf11-12/SP/blr del 15.2.2012

- (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN dell'8.03.2012)

7. Ricorso A.C. MONTICHIARI S.p.A. (in abbreviazione dei termini procedurali ex C.U. n. 82/A del 16.9.2010) IRRICEVIBILE per tardività

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2011/2012, inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione alle condotte ascritte ai propri rappresentanti legali seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione dell'art. 85 N.O.I.F, lettera C), paragrafo V), in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. – nota n. 5535/457 pf11-12/SP/blp del 20.2.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN dell'8.3.2012)

8. Ricorso A.S. BARI S.p.A. (in abbreviazione dei termini procedurali ex C.U. n. 82/A del 16.9.2010) RESPINTO

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante legale pro-tempore,

- inibizione per mesi 4 al Sig. Claudio Garzelli (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società A.S. Bari S.p.A.)

inflitte seguito deferimenti del Procuratore Federale per violazione dell'art. 85, lettera B), paragrafo VI N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e dell'art. 85, lettera B), paragrafo VII N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., (note n. 5291/460 pf11-12/SP/blp del 14.2.2012 e nota n. 5288/458 pf11-12/SP/blp del 14.2.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN del 08.03.2012)